



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

**NOTA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CON
RIFERIMENTO ALLA PRESENZA IN ITALIA DEL COSIDDETTO
CORONAVIRUS, COVID-19**



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE.....	3
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.....	13

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Secondo il **Comunicato n. 96 del 01.03.20**, il ministro della Salute, Roberto Speranza, afferma che tutte le istituzioni devono lavorare insieme nel massimo coordinamento riguardo la tematica del Covid-19 e sottolinea **l'importanza dei comportamenti individuali in termini di prevenzione**:

infatti **ciascuno di noi può fare la propria parte per contenere la diffusione del contagio seguendo le 10 indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.**



NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

In data **01.03.2020** è stato pubblicato il **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri** che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

- 1. Misure applicabili negli 11 comuni della "zona rossa"**
(Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

- **il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;**
- **la sospensione** di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- **la chiusura** dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- **la sospensione** di viaggi di istruzione in Italia o all'estero fino al 15 marzo;
- **la sospensione** dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- **la sospensione** delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- **la sospensione** delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
- **la chiusura** di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- **l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente;**
- **la sospensione** dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
- **la sospensione** delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- **la sospensione** dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area.
- Negli stessi comuni, il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

- Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, **sino all’8 marzo 2020**, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e **nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona**, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la sospensione, **sino all’8 marzo 2020**, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, **sino all’8 marzo 2020**, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza"), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. Misure applicabili sull'intero territorio nazionale

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale si stabilisce:

- la **possibilità che la modalità di "lavoro agile" sia applicata, per la durata dello stato di emergenza**, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- la **sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d'istruzione**, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- l'**obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva**;

- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- **lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.**

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
- **chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM odierno.**

L'articolo 6 "Disposizioni finali" del DPCM del 01.03.2020, riporta quanto segue:

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Pertanto, cessano di produrre effetti le ordinanze di Regioni, Province autonome e Comuni adottate in data precedente al giorno 01.03.2020 ai sensi dei suddetti decreti.

Ordinanze e Avvisi Regionali.

- **Regione Liguria**

Sul sito della Regione Liguria, è stato pubblicato in data 03.03.2020 un avviso di sospensione delle attività didattiche (per le scuole di ogni ordine e grado della Liguria, come anche per i corsi di istruzione e formazione professionale) fino a domenica 8 marzo. È stato deciso durante la riunione tra l'assessore alla Scuola e Formazione Ilaria Cavo, la Direzione dell'Ufficio Scolastico regionale della Liguria e rappresentanti di ANCI e della formazione professionale.

- **Regione Piemonte**

Visto l'incremento di casi e vista la vicinanza con la Regione Lombardia, è stata emanata un'ordinanza regionale (Decreto n. 25) in data 02.03.2020 per estendere la sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020.

- **Regione Emilia-Romagna**

PRECISAZIONE sulle MISURE VALIDE PER PIACENZA

Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di **sabato e domenica** delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. (Questa misura è valida per le province ricomprese nell'Allegato 4: Bergamo, Lodi, Cremona e, appunto, Piacenza).

E sempre nella sola provincia di Piacenza, sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** - fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza - **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.
(Misura che riguarda le aree dell'Allegato 2: Regione Lombardia e provincia di Piacenza).

- **Regione Friuli- Venezia Giulia**

Subito dopo la pubblicazione del DPCM del 01.03.2020, è stata **emanata un'ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC** da parte del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riguardo le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento **fino a tutto il 08.03.2020**. Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario**.

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Piemonte: 800.333.444**
- **In Piemonte è stato istituito un nuovo numero verde sanitario: 800.19.20.20, attivo 24 ore su 24**, a disposizione di tutti i cittadini che abbiano il dubbio di aver contratto il virus. Al telefono risponde personale specializzato, che esegue una sorta di pre-triage, e, sulla base di una serie di domande e risposte, indica al paziente cosa fare o dove recarsi per ottenere la risposta assistenziale più appropriata. Il servizio è stato organizzato presso i presidi dell'Emergenza sanitaria regionale di Grugliasco.
- **Valle D'Aosta: 800.122.121**
- **Trentino Alto Adige: 800.751.751**
- **Provincia autonoma di Trento: 800867388**
- **Lombardia: 800.89.45.45**

- Veneto: 800.46.23.40
- Friuli- Venezia Giulia: 800.500.300
- Toscana: 800.55.60.60
- Emilia-Romagna: 800.033.033
- Marche: 800.936.677
- Umbria: 800.636.363
- Campania: 800.90.96.99
- Piacenza: Numero di telefono informativo 0523.317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- Calabria: 800.76.76.76
- Puglia: 800.71.39.31 attivo dalle 8 alle 22
- Lazio: 800.11.88.00
- Sicilia: 800.45.87.87
- Basilicata: 800.99 66 88
- Abruzzo: ASL n. 2 Chieti – Lanciano – Vasto: 800 860 146 / ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
- Molise: 0874 313000 e 0874 409000
- Sardegna: 333.61.44.123

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **03 Marzo 2020 alle ore 6.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

90892 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia *

3110 morti

- **Cina**

80303 casi confermati clinicamente e in laboratorio

2946 morti

- **Altri Paesi**

10589 casi confermati in 45 altri Paesi

164 morti

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **03.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

- **2263** le persone che hanno contratto il virus, **79 deceduti e 160 guariti.**

Tra i **2263** positivi:

- **1000** si trovano in isolamento domiciliare
- **1034** ricoverati con sintomi
- **229** in terapia intensiva

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente:

- **1520** Lombardia
- **420** Emilia-Romagna
- **307** Veneto
- **56** Piemonte
- **61** Marche
- **24** Liguria
- **30** Campania
- **19** Toscana
- **13** Friuli Venezia Giulia
- **14** Lazio
- **7** Sicilia
- **6** Abruzzo
- **6** Puglia
- **8** Umbria
- **1** Calabria
- **1** Provincia Autonoma di Bolzano
- **4** Provincia Autonoma di Trento
- **3** Molise
- **1** Basilicata
- **1** Sardegna

Avvisi:

Avviso 1: a partire dal 28 febbraio l'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile viene effettuato soltanto alle 18.

Avviso 2: a partire dal 28 febbraio, la conferma del numero dei deceduti è data dall'Istituto superiore di sanità dopo aver stabilito la causa di morte per Coronavirus.

Avviso 3: Nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata pubblicata una Nota di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus.

Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del giorno 01.03.2020 si delinea il quadro epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV2: **l'incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%**. Questi sono i dati dello studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.

Alle ore 18 del giorno 01.03.2020 in Italia c'erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa (presumibilmente senza sintomi o non sintomi molto lievi). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.

Complessivamente quindi sembra che ci sia un accordo con l'80% di forme lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave). **I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%), più alto, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.**

Pertanto, si possono fare tre ipotesi:

- 1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali potrebbero essere sovrastimate).
- 2) In questa seconda ondata il virus circolando ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più "abile" nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali.
- 3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla risposta immunitaria.

Avviso 4: Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, rivolta ai lavoratori e agli RLS.

Valutazione del rischio:

- OMS

Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.

L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

- ECDC

Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone nell'UE è attualmente considerato moderato.

Il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri paesi dell'UE è attualmente considerato da moderato a elevato.

Il rischio per le persone dell'UE che viaggiano/risiedono in aree con presunta trasmissione comunitaria è attualmente elevato.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio, in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.